Cassa cantonale
di compensazione
AVS/Al/IPG
Cassa cantonale
per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione

Ufficio dell'assicurazione invalidità Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità

Via Canonico Ghiringhelli 15a telefono 091 821 9111 fax 091 821 92 99

Istituto delle assicurazioni sociali 6501 Bellinzona

Funzionario incaricato

telefono

e-mail

091 821 92 98 servizio.giuridico@ias.ti.ch

Alle Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano in Ticino

Bellinzona

20 luglio 2018

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Nuove misure sociali cantonali

Gentili signore, Egregi signori,

vi comunichiamo che a partire dal 1. gennaio 2019 nel Cantone Ticino saranno introdotte le seguenti nuove misure di carattere sociale volte a sostenere direttamente le famiglie e a promuovere una politica aziendale a favore della conciliabilità tra lavoro e famiglia:

Sostegno diretto alle famiglie	Assegno parentale
	Sostegno alla spesa di collocamento del figlio
	Servizi e strutture di accoglienza
	Sostegno ai familiari curanti
Politica aziendale a favore delle famiglie	5. Sensibilizzazione delle aziende
	6. Servizi e strutture aziendali
	7. Riconoscimento e certificazione
	8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze

Tali misure sono state proposte nell'ambito della Riforma fiscale e sociale¹ che, a seguito di referendum, è stata approvata in occasione della votazione popolare del 29 aprile 2018.

La base legale di riferimento per il finanziamento e anche l'assegno parentale è la legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 (cfr. allegato) unitamente al relativo regolamento (Reg. Laf), che è in fase di elaborazione.

ti 🎚

¹ Cfr. Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017 del Consiglio di Stato; rapporto 1. dicembre 2017 della Commissione speciale tributaria sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale. Tali documenti sono pubblicati sul sito www.ti.ch > Cancelleria dello Stato > Amministrazione > Atti parlamentari e messaggi > Ricerca (per numero messaggio 7417).

Modalità di finanziamento

La fonte di finanziamento è di tipo contributivo.

Le misure saranno integralmente finanziate dalle aziende tramite il prelievo di un contributo presso i datori di lavoro che dovrà essere assicurato dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari esercitanti nel Cantone Ticino presso i rispettivi affiliati e dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. A quest'ultima competerà pure la gestione dell'erogazione dell'assegno parentale nonché l'amministrazione e la gestione del Fondo di compensazione che sarà costituito.

In tal senso vi confermiamo che è stata inoltrata la domanda di attribuzione di altri compiti secondo la procedura d'autorizzazione collettiva conformemente ai combinati artt. 17 cpv. 2 LAFam e 131 cpv. 1^{bis} OAVS rispettivamente alle direttive dell'UFAS (DRAT/WÜWA).

Aliquota contributiva

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle misure **per gli anni 2019 e 2020** è dello **0.12% sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone Ticino**. A partire dall'anno 2021 l'aliquota sarà dello 0.15%.

Il contributo deve essere prelevato in modo separato.

Indennizzo per il prelevamento del contributo

Per l'attività di prelevamento del contributo necessario al finanziamento delle misure sarà corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all'1% dei contributi prelevati (fatturati), ma almeno di CHF 300.--annui analogamente alla soluzione trovata per l'AFI, così come da accordo dell'Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali tramite il Presidente, signor Yves Béguelin.

L'indennizzo sarà conteggiato e versato separatamente.

Riversamento dei contributi

Il riversamento dei contributi fatturati nel Fondo di compensazione che sarà costituito avverrà in base ad acconti mensili, trimestrali o secondo accordo con l'IAS. Seguiranno dettagli in merito.

Con i migliori saluti.

ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Direttore:

Il Vicedirettore:

Sergio Montorfani

Maurizio Pelli

menz.



Questa corrispondenza va a tutte le Casse di compensazione esercitanti nel Cantone Ticino

- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, afi-api@ias.ti.ch / servizio.contributi.paritetici@ias.ti.ch
- 2. Cassa di compensazione per gli assegni familiari CAF-CFC, Schwarztorstrasse 59, 3003 Bern
- 3. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Medisuisse, Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
- 4. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Coop, Dornacherstrasse 210, 4002 Basel
- Cassa di compensazione per gli assegni familiari Handel und Industrie Ostschweiz, CP 245, Lindenstrasse 137, 9016 St. Gallen
- Cassa di compensazione per gli assegni familiari Scienceindustries, Viaduktstrasse 42, 4002 Basel
- Cassa di compensazione per gli assegni familiari Schweizerischer Elektrizitätswerke, Postfach 921, 8044
 Zürich
- 8. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Panvica, Talstrasse 7, CP 514, 3053 Münchenbuchsee
- 9. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Arbeitgeber Basel, Viaduktstrasse 42, 4002 Basel
- 10. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Verom, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren
- 11. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Hotela, Rue de la Gare 18, 1820 Montreux
- 12. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Gastrosocial, Via Gemmo 11, 6903 Lugano
- 13. Cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'industria orologera ALFA, Av. Leopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds
- Cassa di compensazione per gli assegni familiari Thurgauer Gewerbeverbandes, Postfach, 8570 Weinfelden
- 15. Cassa di compensazione per gli assegni familiari neuchâteloise Cinalfa, Case postale 2032, 2001 Neuchâtel
- 16. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Berner Arbeitgeber, Murtenstrasse 137A, 3008 Bern
- 17. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Zürcher Arbeitgeber, Siewerdtstrasse 9, 8050 Zürich
- 18. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Swiss Retail Federation, Postfach, 4153 Reinach 1
- 19. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Handel Schweiz, Postfach, Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach
- 20. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Icolac, Postfach 5062, 3001 Bern
- 21. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Spida, Postfach, 8044 Zürich
- 22. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Versicherung, Wengistrasse 7, 8026 Zürich
- 23. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Exfour, Postfach, 4052 Basel
- 24. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Promea, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren
- 25. Cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'associazione delle agenzie svizzere di pubblicità ASSP, c/o Cassa Promea, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren
- 26. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Agrapi, Postfach, 3000 Bern 6
- 27. Cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'artigianato svizzero, Postfach 5072, 3001 Bern
- 28. Cassa di compensazione per gli assegni familiari de la Fédération des entreprises romandes FER CIAF, Rue de Saint-Jean 98, 1211 Ginevra 11
- 29. Cassa di compensazione per gli assegni familiari della camera di commercio e dell'industria del canton Vaud CVCI, Av. d'Ouchy 47, 1001 Lausanne
- 30. Cassa di compensazione per gli assegni familiari CIRAF, Case postale 1215, 1001 Lausanne
- 31. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Gewerbe St. Gallen, Casella postale 245, Lindenstrasse 137, 9016 S. Gallen
- 32. Cassa di compensazione per gli assegni familiari St. Galler Arbeitgeber des Detailhandels, CP 245, Lindenstrasse 137, 9016 S. Gallen
- 33. Cassa di compensazione per gli assegni familiari Coiffure&Esthetique, Postfach, 3013 Bern
- 34. Cassa di compensazione per gli assegni familiari della camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino CCIA, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano
- 35. Cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'associazione bancaria ticinese, c/o Fidinam, a.c.a. signor Guido Turati, Via Maggio 1, 6901 Lugano
- Cassa di compensazione per gli assegni familiari Swisstempfamily, Sumatrastrasse 15, Postfach 324, 8024 Zurigo
- 37. Cassa di compensazione per gli assegni familiari NODE AF, Rue de Malatrex 14, 1201 Genève
- 38. Cassa assegni familiari Swissmem, Pfingstweidstrasse 102, CP 615, 8037 Zurigo
- 39. Cassa di compensazione per gli assegni familiari delle cliniche private, Murtenstrasse 137a, 3008 Bern

<u>Agenzie</u>

- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Agenzia SSIC, c/o Cassa di compensazione AVS/AI/IPG della società svizzera degli impresari costruttori, viale Portone 4, 6500 Bellinzona
- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Agenzia dei Macellai, c/o Cassa di Compensazione AVS dei Macellai, Wyttenbachstrasse 24, Casella postale, 3000 Berna 25
- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Agenzia dei Falegnami, c/o Cassa di compensazione per gli assegni familiari Gastrosocial, Via Gemmo 11, 6903 Lugano



Legge

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. d (nuova)

d) il diritto all'assegno parentale.

Art. 66 cpv. 2

²L'importo della pensione alimentare ammonta all'importo massimo dell'assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all'art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.

Capitolo sesto Assegno parentale

A. Aventi diritto I. Condizioni generali

Art. 71a (nuovo) Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:

- a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

²Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

- ³Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se al momento della nascita oppure dell'accoglimento a casa del minore:
- a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
- b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

II. Condizioni

- **Art. 71b (nuovo)** ¹Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l'accoglimento a casa del minore.
- ²Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:
- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
- ³Il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
- a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui;
- b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

⁴È fatta salva la richiesta di restituzione dell'assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall'autorità fiscale. I membri dell'unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

B. Importo

Art. 71c (nuovo) L'assegno è una prestazione unica e ammonta a 3'000 franchi.

²In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

C. Concorso di diritti **Art. 71d (nuovo)** ¹Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

²In caso di disaccordo o qualora il diritto all'assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre.

D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell'assegno **Art. 71e (nuovo)** ¹L'avente diritto fa valere l'assegno tramite il formulario ufficiale. ²Il diritto all'assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

³L'assegno è pagato all'avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l'accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

E. Prescrizione

Art. 71f (nuovo) Il diritto all'assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

F. Rapporto con altre prestazioni cantonali Art. 71g (nuovo) L'assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.

Capitolo settimo Aspetti organizzativi

Art. 72 cpv. 2 lett. c (nuova)

c) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno parentale;

Capitolo ottavo Finanziamento (nuovo)

C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di po litica aziendale a favore delle famiglie **Art. 75 (nuovo)** ¹Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:

- a) l'assegno parentale;
- b) le misure di sostegno alle famiglie;
- c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.

²Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall'anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

D. Fondo di compensazione I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia Art. 76

Art. 76 cpv. 1

¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.

II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie **Art. 76a (nuovo)** ¹Per il finanziamento dell'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell'indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l'importo necessario per finanziare l'assegno parentale, le spese amministrative e l'indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L'eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.

II. - Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2017

Le disposizioni di cui alla presente modifica si applicano nei casi in cui la nascita oppure l'accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

Ш

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'art. 66 cpv. 2 entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017. L'entrata in vigore delle altre disposizioni è determinata dal Consiglio di Stato.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 12 dicembre 2017 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e, fatto salvo l'art. 66 cpv. 2, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Bellinzona, 13 giugno 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Legge

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta: